

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2230 del 14/05/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, 248, commi 2. e 3. e art. 249, L.R. n. 13/2015. EG Italia S.p.A. con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 - Roma. Procedimento di bonifica relativo al Punto Vendita Carburanti n. 4129-PBL 106729 (in attività), sito in Via Emilia Levante, 116 - Forlimpopoli. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2306 del 14/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, 248, commi 2. e 3. e art. 249, L.R. n. 13/2015. EG Italia S.p.A. con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 – Roma. Procedimento di bonifica relativo al **Punto Vendita Carburanti n. 4129-PBL 106729 (in attività), sito in Via Emilia Levante, 116 – Forlimpopoli. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

#### **CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA**

**Sito:** **Punto Vendita Carburanti n. 4129-PBL 106729 (in attività), sito in Via Emilia Levante, 116 – Forlimpopoli (FC)**

**Proprietà:** **Sig. Ernesto Rocchi** residente in Via Emilia Levante, 116 – Forlimpopoli

*N.B. L'Allegato 1 costituente la planimetria raffigurante l'area oggetto dell'intervento di bonifica costituisce parte integrante e sostanziale della presente certificazione*

#### **LA DIRIGENTE**

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 248, comma 2. e comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui:

- comma 2.: *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente”;*
- comma 3.: *“la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Dato atto che tra Arpa, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e ss.) e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Dato atto, pertanto, che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Premesso che l'area oggetto degli interventi di bonifica effettuati è raffigurata nella planimetria costituente l'**Allegato 1** al presente atto, trasmessa dalla Società Arcadis Italia S.r.l, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società EG Italia S.p.A., con nota acquisita al PG/2020/70698 del 14.05.2020;

**Rilevato** che, alla luce della documentazione acquisita agli atti, l'area in cui è inserito il Punto Vendita Carburanti in oggetto, ubicata sull'area di proprietà del Sig. Ernesto Rocchi, è contraddistinta al **Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio n. 24, particella n. 2.110, subalterno n. 9**, avente destinazione urbanistica *“ricompresa all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ricompresa in ambiti urbani consolidati, A-10 ed è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto stradale”* (prescrizioni di P.S.C.), *“individuata come area per distributori di carburante (I Variante al R.U.E.) e “individuata all'interno [...] di ambiti specializzati per attività produttive di completamento – distributori di carburanti per autotrazione”* (Variante urbanistica al primo P.O.C.), come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 15739 del 21.10.2015, riportato in Allegato 2 al sotto richiamato “Progetto Unico di Bonifica”;

**Evidenziato** che con nota del 25.11.2016, PGFC/2016/17134, la Società Esso Italiana S.r.l., in qualità di gestore del Punto Vendita Carburanti in oggetto (in attività), ha comunicato il riscontro di una situazione di potenziale contaminazione accertata presso il medesimo Punto Vendita a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” (dovuta presumibilmente ad eventi pregressi), a seguito dell'effettuazione di una campagna di indagini ambientali finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del sottosuolo;

**Considerato** che con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034, la Società Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato “**Progetto Unico di Bonifica**”, datato 20.01.2017, a firma di M. Bellavita, F. Ioppolo e D. Santi;

**Considerato**, altresì, che con nota del 24.02.2017, PGFC/2017/2862, la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Esso Italiana S.r.l., ha trasmesso copia delle schermate relative alle simulazioni della procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica contenuta nel suddetto “Progetto Unico di Bonifica”**;

**Preso atto** delle misure di prevenzione e delle attività di messa in sicurezza svolte in sito, consistenti in particolare in spurghi periodici forzati mediante autospurgo in corrispondenza dei piezometri denominati MW2 e MW3, con successivo conferimento delle acque emunte ad impianto autorizzato, così come complessivamente comunicate dalla Società Esso Italiana S.r.l. con la suddetta nota del 25.11.2016, PGFC/2016/17134 e descritte ai Capitoli 3 e 7 del sopraccitato Progetto;

**Viste** le risultanze della Conferenza di Servizi del 02.03.2017 che, in particolare:

- ha concordato, alla luce dell'attuale destinazione d'uso del sito in esame, nel ritenere che il riferimento corretto da assumere al fine della definizione della situazione di potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale **“suolo e sottosuolo”** è rappresentato dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla **Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale)** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che il rispetto di tali limiti presuppone che venga mantenuta l'attuale destinazione urbanistica. Nel caso in cui si verificasse un cambiamento della destinazione d'uso della medesima area, che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, si dovrà procedere a verificare l'eventuale superamento delle CSC definite dalla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) del sopraccitato Allegato 5;
- prendendo atto degli esiti delle indagini di caratterizzazione complessivamente realizzate presso il Punto Vendita Carburanti in oggetto nel periodo compreso tra agosto 2009 e maggio 2010, ha ritenuto di poter considerare conclusa la fase di caratterizzazione ambientale relativamente alle matrici ambientali “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee”, ritenendo di poter considerare definitivi i Modelli Concettuali proposti per tali matrici e di escludere dal procedimento di bonifica la **matrice ambientale “suolo e sottosuolo”**, in quanto **non risulta essere stato accertato alcun superamento dei valori CSC** di riferimento per i parametri oggetto di indagine;
- **ha approvato**, conformemente a quanto previsto dall'art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica relativa alla matrice ambientale “acque sotterranee”**, riportata ai Capitoli 9 e 10 suddetto “Progetto Unico di Bonifica”, precisando che gli obiettivi di bonifica sono rappresentati dai valori riportati nelle Tabelle 4. e 5. del verbale della medesima

Conferenza, prendendo atto che **il sito in oggetto in riferimento a tale matrice risulta “sito contaminato”**, secondo la definizione riportata all’art. 240, comma 1., lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, pertanto, è necessaria la progettazione di interventi di bonifica;

- ha precisato che gli **obiettivi di bonifica** stabiliti per il sito in oggetto sono costituiti dalle **CSR** di cui alla suddetta Tabella 4. (per i n. 2 piezometri interni denominati **MW1 e MW2**) e dalle **CSC** di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nella suddetta Tabella 5. (per i n. 3 piezometri denominati **MW3, MW4 e MW5** identificati come Punti di Conformità (**PoC**));
- ha rilevato che il **“Progetto Unico di Bonifica”** presentato è stato **predisposto** ai sensi dell’art. 249 (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni), secondo le modalità previste al punto 2. - 2° caso, lettera b) dell’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15, **al fine di garantire il raggiungimento della conformità, per la matrice ambientale “acque sotterranee”**, per i contaminanti indice selezionati, **alle CSR** riportate nelle suddette Tabelle 4. e 5.;
- ha preso atto di quanto proposto al Capitolo 12 del suddetto **“Progetto Unico di Bonifica”**, relativamente al fatto che la **strategia di intervento individuata** e ritenuta migliore ai fini della bonifica del sito in oggetto risulta consistere nella tecnologia di **Attenuazione Naturale Accelerata (MNA accelerato)** e che le principali modalità con cui verranno realizzati gli interventi di bonifica sono le seguenti:
  - **applicazione di composti a lento rilascio di ossigeno tipo “Oxigel™”** (prodotto sotto forma di gel a base di fosfati o solfati completamente solubile nell’acqua di falda), direttamente all’interno del piezometro **MW2** e attraverso modalità **“direct push”** nell’intorno del piezometro **MW3**, con la prevista realizzazione di **n. 8 punti di iniezione dedicati** mediante l’impiego di una macchina perforatrice di tipo Geoprobe opportunamente attrezzata per l’iniezione di tale prodotto;
  - effettuazione di **attività di monitoraggio** secondo le tempistiche e le modalità riportate al paragrafo 12.3 del sopraccitato elaborato;
  - **installazione di un ulteriore piezometro denominato MW5** (la cui ubicazione è raffigurata in Tavola 6 del suddetto Progetto), per lo svolgimento delle attività di monitoraggio della falda, da realizzare mediante tecnica a distruzione di nucleo con caratteristiche analoghe a quelle dei piezometri già installati presso il sito in esame;
- ha ritenuto di esprimere **parere favorevole all’approvazione del suddetto “Progetto Unico di Bonifica”** nell’osservanza di **specifiche prescrizioni**;

Vista la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017** con cui:

- è stato **approvato** ai sensi dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 (rif. Punto 2. - 2° caso, lettera b)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del D.M. 31/15, il suddetto elaborato denominato **“Progetto Unico di Bonifica”**, trasmesso con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034, datato 20.01.2017, predisposto da Arcadis Italia S.r.l., a firma di M. Bellavita, F. Ioppolo e D. Santi;
- è stata **autorizzata** l’esecuzione delle **attività di bonifica** proposte per l’area del Punto Vendita Carburanti in oggetto, **a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”**, secondo le modalità operative descritte ai Capitoli 12 e seguenti del suddetto elaborato e nell’osservanza delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi del 02.03.2017;

**Rilevato** che con nota acquisita al PGFC/2017/11394 del 28.07.2017, la Società Esso italiana S.r.l. ha trasmesso al Comune di Forlimpopoli la **fidejussione bancaria** n. 08312/8200/00689798/401315/1747-2017 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 11.07.2017, di importo complessivo pari a **22.000,00 Euro**, prestata a favore del medesimo Comune **a garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica** conformemente alle indicazioni stabilite al punto 4. delle prescrizioni di cui alla sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017;

**Precisato** che con nota del 01.08.2017, PGFC/2017/11602, il Comune di Forlimpopoli ha comunicato l’accettazione e il deposito della suddetta fidejussione bancaria n. 08312/8200/00689798/401315/1747-2017;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 2.1. delle prescrizioni della sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017, la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente incaricato dalla Società Esso Italiana S.r.l., con nota del 09.11.2017, PGFC/2017/16470, successivamente rettificata con nota del 30.11.2017, PGFC/2017/17640, ha trasmesso il cronoprogramma delle attività di bonifica descritte nel suddetto “Progetto Unico di Bonifica”, comunicando, in particolare, la data di inizio delle attività di perforazione e installazione del piezometro di monitoraggio MW5, nonché delle attività propedeutiche agli interventi di bonifica del sito mediante iniezioni dirette in falda di “Oxygel<sup>TM</sup>”;

**Vista** la nota del 04.04.2018, acquisita al PGFC/2018/5630 del 09.04.2018, con cui la Società EG Italia S.r.l. ha comunicato, tra l'altro, il trasferimento avvenuto in data 14.02.2018 del ramo d'azienda da Esso Italiana S.r.l. a EG Italia S.r.l. che ha assunto la gestione e la responsabilità relativa alla prosecuzione del procedimento di bonifica ambientale in corso per il sito in oggetto e ha chiesto la volturazione della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 con cui è stato approvato ed autorizzato il suddetto “Progetto Unico di Bonifica” relativo al medesimo sito;

**Dato atto** che, alla luce della nota trasmessa dal Comune di Forlimpopoli in data 06.04.2018, acquisita al PGFC/2018/5494, risulta che la Società EG Italia S.r.l. ha provveduto a trasmettere al medesimo Comune la fidejussione bancaria n. 01/08999/6075070-88 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 13.02.2018 in sostituzione della sopraccitata fidejussione bancaria n. 08312/8200/00689798/401315/1747-2017 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 11.07.2017 e presentata da Esso Italiana S.r.l.;

**Considerato** che con nota del 16.04.2018, PGFC/2018/5980, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena di Arpaè ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione di un provvedimento teso a volturare in capo alla Società EG Italia S.r.l. la sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017, precedentemente rilasciata alla Società Esso Italiana S.r.l.;

**Considerato** che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2130 del 04.05.2018** è stata **volturata** in capo alla Società **EG Italia S.r.l.** la titolarità della **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017**, precedentemente rilasciata alla Società Esso Italiana S.r.l., nell'ambito del procedimento di bonifica attivato ai sensi dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 (rif. punto 2.-2° caso, lettera b)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del D.M. 31/2015, **con cui è stato approvato e autorizzato il “Progetto Unico di Bonifica”** relativo al Punto Vendita Carburanti in oggetto;

**Vista** la nota del 26.10.2018, PGFC/2018/18596 del 30.10.2018, con cui il Comune di Forlimpopoli ha comunicato l'accettazione e il deposito della suddetta fidejussione bancaria n. 01/08999/6075070-88 prestata dalla Società EG Italia S.r.l. e da cui risulta, fra l'altro, lo svincolo della precedente fidejussione bancaria n. 08312/8200/00689798/401315/1747-2017 emessa dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 11.07.2017 e prestata da Esso Italiana S.r.l.;

**Dato atto** che la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente incaricato dalla Società EG Italia S.p.A., con nota del 30.05.2018, PGFC/2018/8749, ha trasmesso l'elaborato denominato “Rapporto Tecnico di aggiornamento delle attività di bonifica”, descrittivo delle attività eseguite nel periodo compreso tra novembre 2017 e maggio 2018;

**Dato atto**, altresì, che con nota del 15.10.2018, PGFC/2018/17999, la Società EG Italia S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato “Rapporto tecnico di aggiornamento delle attività di bonifica e proposta di collaudo”, datato 18.10.2018, successivamente rettificato con nota trasmessa da Arcadis Italia S.r.l. in data 30.10.2018, PGFC/2018/18629;

**Rilevato** che con nota del 27.11.2018, PGFC/2018/20054, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti della SAC di Forlì-Cesena di Arpaè ha ritenuto opportuno precisare alla Società EG Italia S.p.A. che le modalità da seguire per la realizzazione delle indagini di collaudo degli interventi di bonifica approvati e autorizzati con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i., sono quelle riportate, in particolare, ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 delle prescrizioni della medesima Determinazione;

**Evidenziato** che con nota del 05.08.2019, PG/2019/123540, facendo seguito alla suddetta nota del 27.11.2018, PGFC/2018/20054, la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente incaricato dalla Società EG Italia S.p.A., ha trasmesso le risultanze analitiche relative alle due campagne di collaudo delle acque sotterranee eseguite in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, rispettivamente nei mesi di dicembre 2018 e giugno 2019, secondo le modalità prescritte all'interno della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i., da cui risulta:

- la conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai n. 2 piezometri interni al sito denominati MW1 e MW2 ai valori di CSR riportati nella Tabella di cui al punto 2.8 della medesima Determinazione;
- la conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai n. 3 piezometri denominati MW3, MW4 e MW5 identificati come Punti di Conformità (PoC) ai valori di CSC definiti nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportati nella Tabella di cui al punto 2.9 della medesima Determinazione;

**Considerato** che con nota del 08.10.2019, PG/2019/155576 del 10.10.2019, la Società EG Italia S.p.A. ha trasmesso agli Enti l'elaborato denominato **“Relazione tecnica di fine lavori”**, datato 30.09.2019, predisposto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente incaricato da EG Italia S.p.A., a firma di M. Parisi, F. Ioppolo, e A. Milani, conformemente a quanto prescritto al punto 2.12 della sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i.;

**Vista** la richiesta presentata (Modulo I della modulistica predisposta da Arpae Emilia-Romagna), trasmessa dalla Società Arcadis Italia S.r.l. con nota del 22.10.2019, PG/2019/163104 del 23.10.2019, con cui il Sig. Maurizio Mangione, in qualità di procuratore della Società EG Italia S.p.A., proprietaria del Punto Vendita Carburanti in oggetto, ha dichiarato di aver ultimato i lavori di bonifica in giugno 2019 e ha richiesto ai sensi dell'art. 248, comma 2. e comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica** effettuati;

**Preso atto** della descrizione degli interventi di bonifica complessivamente effettuati all'interno del sito in oggetto, riportata al Capitolo 5 della sopraccitata **“Relazione tecnica di fine lavori”**, come di seguito riepilogati:

- a) **realizzazione** del sondaggio integrativo **MW5** e di **n. 5 punti di iniezione denominati da IN1 a IN5**, la cui ubicazione (raffigurata nella planimetria costituente l'Allegato 1 al presente atto), è stata definita, oltre che sulla base della distribuzione della contaminazione in falda, anche sulla base del *mark-out* delle sottostrutture. A riguardo, infatti, rispetto a quanto previsto nel suddetto **“Progetto Unico di Bonifica”**, alcuni punti di iniezioni sono stati leggermente spostati e n. 3 punti di iniezione sono stati eliminati in quanto non realizzabili a causa presenza di sottostrutture rilevate in campo, ma senza variazione del quantitativo di prodotto **“Oxygel™”** iniettato;
- b) **iniezione del prodotto “Oxygel™”** in corrispondenza dei piezometri interni **MW2** ed **MW3** e dei suddetti **n. 5 punti di iniezione**, secondo le modalità previste dal sopraccitato **“Progetto Unico di Bonifica”** e comunicate con nota del 30.11.2017, PG/2020/17640;
- c) **realizzazione di n. 5 campagne di monitoraggio** con cadenza **trimestrale** nel periodo compreso tra dicembre 2017 e settembre 2018, finalizzate alla valutazione dell'intervento eseguito tramite applicazione del prodotto **“Oxygel™”**, mediante confronto delle concentrazioni dei parametri indagati con i rispettivi obiettivi di bonifica approvati;
- d) **effettuazione** nei mesi di dicembre 2018 e giugno 2019 di **n. 2 campagne di collaudo della falda** in corrispondenza dell'intera rete piezometrica installata in sito, realizzate in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- e) **conferimento ai fini dello smaltimento come rifiuti** (identificati con CER 19 13 08) presso impianto autorizzato **delle acque di spurgo prodotte nel corso delle attività di campionamento sopra descritte**;

**Considerato** che con nota del 06.11.2019, PG/2019/170997, l'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, la trasmissione della Relazione tecnica del medesimo Servizio Territoriale di cui all'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di poter procedere al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto;

**Vista** la nota del 17.01.2020, PG/2020/7886 del 20.01.2020, con cui **Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena** ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la **Relazione tecnica finale** descrittiva degli esiti delle attività di vigilanza e di campionamento complessivamente svolte dai tecnici della medesima Agenzia in data 19.12.2018 e in data 26.06.2019, con il prelievo e l'analisi complessivamente di **n. 10 campioni di acque sotterranee dai n. 5 piezometri denominati MW1, MW2, MW3, MW4 e MW5**, al termine degli interventi di bonifica realizzati, approvati ed autorizzati con la sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i.;

**Visti**, altresì, i Rapporti di prova relativi agli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di falda prelevati nell'ambito delle attività di campionamento realizzate in sito ai fini dell'accertamento delle condizioni di avvenuta bonifica e di restituzione della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente l'area oggetto dei medesimi interventi di bonifica;

**Dato atto** che gli esiti delle suddette verifiche analitiche eseguite ai fini della restituibilità, da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sui suddetti **n. 10 campioni di acque sotterranee** prelevati **al termine delle attività di bonifica** hanno accertato il raggiungimento della **conformità delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo** ("benzene", "toluene", "etilbenzene", "xilene", "MtBE", "EtBE" e "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", **agli obiettivi di bonifica** stabiliti per il sito in oggetto, costituiti dai valori di **CSR** di cui alla Tabella riportata al punto 2.8 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i. (per i n. 2 piezometri interni denominati **MW1 e MW2**) e dai valori di **CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nella Tabella di cui al punto 2.9 della medesima Determinazione (per i n. 3 piezometri denominati **MW3, MW4 e MW5** identificati come PoC);

**Rilevato** che dalla visura catastale effettuata in data 06.05.2020 da Arpae – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) del SAC di Forlì-Cesena tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì Territorio – Servizi Catastali e di pubblicità immobiliare, risulta che la particella n. 2.110, subalterno n. 9 del Foglio n. 24 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Forlimpopoli, al cui interno risulta collocato il Punto Vendita Carburanti in oggetto, risulta essere di proprietà della Sig. Ernesto Rocchi nato a Forlimpopoli il 09.02.1940, C.F. RCCRST40B09D705W;

**Considerato** che nota acquisita al PG/2020/70698 del 14.05.2020, la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente incaricato dalla Società EG Italia S.p.A., ha trasmesso, ad integrazione della sopraccitata "Relazione tecnica di fine lavori", la **planimetria** (costituente l'**Allegato 1** al presente atto) **raffigurante**, in particolare, l'**area di pertinenza del Punto Vendita Carburanti n. 4129-PBL 106729 oggetto dell'intervento di bonifica**, l'area relativa al **plume di potenziale contaminazione della falda** considerata **ai fini dell'elaborazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica**, nonché l'**ubicazione dei punti di iniezione "Oxygel™"** utilizzati per l'effettuazione delle attività di bonifica;

**Evidenziato** che si ritiene **valido il versamento di 346,00 Euro** eseguito dalla Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società EG Italia S.p.A., con bonifico bancario effettuato in data 17.10.2019, relativo agli oneri amministrativi previsti per l'attività di rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica relativa all'area in oggetto (rif. attività "12.8.5.7" del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna la cui revisione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019);

**Ritenuti conclusi**, alla luce di quanto sopra esposto, **gli interventi di bonifica effettuati a carico della matrice ambientale "acque sotterranee"** afferente l'area del Punto Vendita Carburanti in oggetto identificata al Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio n. 24, particella n. 2.110, subalterno n. 9, interessata

dalla situazione di contaminazione descritta in premessa narrativa, **approvati e autorizzati con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i.**;

**Precisato** che risulta **restituibile** l'area sottoposta a procedimento di bonifica e **oggetto degli interventi di bonifica**, raffigurata nella planimetria costituente l'**Allegato 1** al presente atto, in quanto gli esiti delle verifiche analitiche effettuate dalla Società EG Italia S.p.A. in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, sui campioni di **acqua sotterranea prelevati dai n. 5 piezometri denominati da MW1 a MW5** al termine delle attività di bonifica, secondo le modalità indicate nella sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i., hanno mostrato, per i parametri oggetto di collaudo, concentrazioni inferiori ai rispettivi **obiettivi di bonifica** come sopra definiti, come risulta, tra l'altro, dalla Relazione tecnica finale che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso con nota del 17.01.2020, PG/2020/7886 del 20.01.2020;

**Ritenuto** opportuno attestare il **completamento degli interventi realizzati conformemente al “Progetto Unico di Bonifica”** relativo all'area su cui è situato il Punto Vendita Carburanti in oggetto, approvato e autorizzato con la sopraccitata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

**Dato atto** che il tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci;

## **D E T E R M I N A**

**DI CERTIFICARE (ai sensi dell'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che:**

1. gli **interventi di bonifica** effettuati in corrispondenza dell'area ubicata all'interno del Punto Vendita Carburanti in oggetto, raffigurata nella planimetria costituente l'**Allegato 1** al presente atto, **risultano conformi al “Progetto Unico di Bonifica”** approvato con prescrizioni con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 rilasciata alla Società Esso Italiana S.r.l., successivamente volturata

alla Società EG Italia S.r.l. con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2130 del 04.05.2018 e che, pertanto, gli interventi previsti dal suddetto Progetto si possono ritenere completati;

2. **gli accertamenti e le verifiche specificatamente eseguiti** dalla Società EG Italia S.p.A. e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ai fini della restituibilità come riportati in premessa narrativa, in corrispondenza dell'area su cui insiste il Punto Vendita Carburanti in oggetto, **non hanno evidenziato nella matrice ambientale “acque sotterranee”,** per i parametri oggetto di indagine, **superamenti** dei rispettivi **obiettivi di bonifica definiti**, costituiti dai valori di **Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)** riportati nella Tabella di cui al punto 2.8 della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2393 del 15.05.2017 e s.m.i. (per i n. 2 piezometri interni denominati **MW1 e MW2**) e dai valori di **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nella Tabella di cui al punto 2.9 della medesima Determinazione (per i n. 3 piezometri denominati **MW3, MW4 e MW5** identificati come Punti di Conformità (PoC)), come risulta dalla Relazione tecnica finale che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso con nota del 17.01.2020, PG/2020/7886, confermando l'efficacia degli interventi di bonifica effettuati;

**DI PRECISARE che:**

1. il riferimento assunto al fine della definizione della situazione di potenziale contaminazione a carico della **matrice ambientale “suolo e sottosuolo”** è rappresentato dalle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, pertanto, per il sito in oggetto, il **rispetto dei limiti di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna B presuppone che venga mantenuta l'attuale destinazione urbanistica.** Nel caso in cui si verificasse un **cambiamento della destinazione d'uso del medesimo sito**, che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, si dovrà procedere a **verificare l'eventuale superamento delle CSC definite dalla Tabella 1, Colonna A** (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) del sopraccitato Allegato 5;
2. **gli usi del suolo (con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sito), le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzati nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per la matrice ambientale “acque sotterranee”,** da cui deriva l'accettabilità del rischio tossicologico e del rischio cancerogeno connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, **dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale,** rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili (con particolare riferimento al piano terra, agli interrati e ai seminterrati) che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato nell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta;
3. per tale motivo, **qualsiasi trasformazione d'uso,** comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell'area oggetto del procedimento di bonifica in esame, che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle assunte quali ipotesi e condizioni nella suddetta procedura di Analisi di Rischio, **dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica Analisi di Rischio;**

**DI DARE ATTO** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

**DI DARE ATTO,** altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Conformemente al disposto di cui all'art. 248, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Forlimpopoli**, che potrà avvenire a seguito di specifica richiesta da parte della Società EG Italia S.p.A. al medesimo Comune e per conoscenza ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC).

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società EG Italia S.p.A., al Sig. Ernesto Rocchi, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Area Autorizzazioni e Concessioni Est  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra\*

\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**